

**/SCHEMA DI/ ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
E RICORRENTE CON QUOTA PARTE LAVORI DELLE TRATTE
AUTOSTRADALI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE 1° TRONCO DI
GENOVA - AI SENSI DEL DLGS 50/2016 E S.M.I.**

AUTOSTRADA Axx – Tratta

Lotto di Gara n. xx

Codice CIG n.

Codice Appalto n.

TRA

“AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.” – Direzione di Tronco di Genova, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Bergamini n. 50 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. . 07516911000 in appresso denominata "Committente", in persona giusta i poteri a lui conferiti

E

..... con sede e domicilio legale in , Via -
Codice Fiscale n.....- Partita I.V.A. n..... in appresso denominata
"Appaltatore", in persona di // nat / o / a ail
..... giusta i poteri a lui / lei conferiti // - titolare //
Codice fornitore SAP:

PREMESSO CHE:

- la Committente è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già A.N.A.S.) in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'Autostrade A12 Genova – Sestri Levante dal Km 0+000 al km 49+445, A10 Genova – Savona dal Km 0+000 al km 44+785, A07 Genova – Serravalle dal Km 133+593 al Km 84+500, A26 Genova Pra’ – Gravellona Toce dal Km 0+000 al km 197+100, Bretelle D26 dal Km 0+000 al Km 17+035, D36 dal Km 0+000 al Km 30+734, D08 dal Km 13+351 al Km 23+221;
- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e ricorrente con quota parte lavori delle tratte autostradali di competenza della Direzione 1° Tronco di Genova;
- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S- IT _____ del ____/____/20__ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. ____ del ____/____/20__;
- i codici identificativi della procedura sono: Codice Appalto n. _____ – Lotto ____ Codice CIG n. _____ – / Lotto _____ Codice CIG n. _____ /;
- la Società _____ è risultata aggiudicataria della procedura sopra richiamata avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa e, per l’effetto, la medesima ha espressamente

manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;

- / è stata richiesta per la Società _____ l'informativa di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (*eventuale*: con esito positivo); /
- / (*eventuale*) pertanto, si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolutiva di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall'invio della richiesta di informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011"); /
- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all'Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all'articolo art. 80 del D.Lgs 50/16;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo di Euro _____ (_____) rilasciata da _____ in data _____;
- nel presente Accordo Quadro con il termine "Codice" si intende il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- la stipulazione dell'Accordo Quadro, non costituisce fonte di immediata obbligazione tra il Committente e l'Appaltatore per l'esecuzione di specifici interventi giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento delle attività di manutenzione sia essi di servizi che di lavori;
- / (*eventuale*) – inserire ulteriori premesse, /

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo xx

DEFINIZIONI

Ai fini del presente atto si intende per:

- **Committente:** Autostrade per l'Italia S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.;
- **Appaltatore:** il soggetto nelle forme previste all'art. 45 del D.lgs 50/16 s.m.i. al quale la Committente affida l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- **Accordo Quadro/Contratti Attuativi/Ordini di Servizio:** l'insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e l'Appaltatore ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, così come meglio specificati al successivo articolo;
- **Prestazioni oggetto di affidamento:** il complesso delle attività che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di Contratto;
- **Giorni:** giorni naturali e continuativi;
- **Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori (RUP):** l'ing. _____ nominato dalla Committente per lo svolgimento delle

funzioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 90 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;

- **Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC):** il/la sig./sig.ra _____ nominato/a dalla Committente e chiamato a controllare l'esecuzione del presente Accordo Quadro e la sua attuazione tramite i Contratti Attuativi congiuntamente al Responsabile del Procedimento secondo quanto previsto dal Codice, dal DM 49/2018 e dalla normativa vigente in materia;
- **Direttore dei Lavori (DL):** il sig. / i sig.ri _____ nominato/i dalla Committente all'atto della stipula del presente Accordo Quadro ovvero nominato di volta in volta in relazione al singolo cantiere e chiamato/i a controllare l'esecuzione delle lavorazioni ordinate secondo quanto previsto dal Codice, dal DM 49/2018 e dalla normativa vigente in materia;
- **Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE):** Il DL sarà coadiuvato da un CSE che avrà i compiti previsti dal DLgs 81/08 e s.m.i.. Il CSE sarà nominato dalla Committente all'atto della stipula del presente Accordo Quadro ovvero nominato di volta in volta in relazione al singolo cantiere;
- **Direttore Operativo (DO):** il sig. / i sig.ri _____ nominato/i dal RUP e chiamato/i a supportare l'attività del DEC per l'attivazione e/o l'esecuzione di ciascun Ordine di Servizio;
- **Rappresentante dell'Appaltatore;** ai sensi dell'art. 4 del D.M n. 145/2000 per le attività concernenti i lavori;
- **Referente Tecnico:** il sig. _____ nominato dall'Appaltatore e deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa;
- **Contratto Attuativo (CA):** Contratti Attuativi attivati dalla Committente per la gestione dell'Accordo Quadro;
- **Ordini di servizio (ODS):** attivazione di ogni singolo intervento da parte della Committente, tramite il DEC, DL o DO, nell'ambito di ciascun Contratto Attuativo (CA).

Articolo xx

VALIDITÀ DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- l'Allegato "A" (Capitolati Tecnici):
 - o Capitolato Speciale d'Appalto MOR e allegati,
 - o Manuali di Ispezione – Dispositivi di ritenuta;
 - o Capitolato Speciale d'Appalto OS12A
 - o Capitolato Speciale d'Appalto OG3
 - o Capitolato Speciale d'Appalto OS10 – S.O.

- Capitolato Speciale d'Appalto OS10 – S.V.
- Capitolato Speciale d'Appalto OS11
- Capitolato Speciale d'Appalto OS34
- l'Allegato "B" (Offerta Tecnica dell'Appaltatore) e relativi allegati (Certificazioni di qualità, Relazioni di cui ai sub-criteri 3.1, 3.2 e 3.3, Elenco nominativi componenti squadre aggiuntive, Elenco macchine / attrezzature aggiuntive, Elenco automezzi e relativa classe ambientale);
- l'Allegato "C" (Offerta Economica dell'Appaltatore);
- l'Allegato "D.1" (Elenco Prezzi Contrattuale per Servizi e Lavori – "ASPI");
- l'Allegato "D.2" (Elenco Prezzi Contrattuale integrativo per Lavori – "OS34 - Prezzi Aggiuntivi");
- l'Allegato "D.3" (Elenco Prezzi Contrattuale integrativo per Lavori – "OS12A - Prezzi Aggiuntivi");
- l'Allegato "D.4" (Elenco Prezzi Contrattuale integrativo per Lavori – "OG3 OS11 - Prezzi Aggiuntivi");
- l'Allegato "D.5" (Elenco Prezzi Contrattuale per Lavori di Segnaletica Orizzontale – "OS 10 - Segnaletica Stradale Orizzontale Non Luminosa - Elenco Prezzi_2017");
- l'Allegato "D.6" (Elenco Prezzi Contrattuale per Lavori di Segnaletica Verticale – "OS 10 - Segnaletica Stradale Verticale Non Luminosa - Elenco Prezzi_2018");
- l'Allegato "EP ANAS Sicurezza";
- l'Allegato "E" (Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) tipologico);
- l'Allegato "F" (DUVRI serizi ovvero altra documentazione prevista dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. tipologico);
- l'Allegato "G" (Disciplinare cantieri);
- l'Allegato "H" (Linee guida sicurezza operatore su strada);
- l'Allegato "I" (Schema di contratto attuativo);
- l'Allegato "J" (Cauzione Definitiva);
- / l'Allegato "K" (polizza RCT/O); /
- / l'Allegato "L" (polizza Responsabilità Professionale); /
- / l'Allegato "M" (polizza CAR); /
- l'Allegato "N" (Catasto e disegni dei dispositivi di ritenuta ed assorbitori d'urto – DT1);

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo xx

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro, definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento delle attività di manutenzione ordinaria ricorrente da parte della Committente durante il periodo di validità dello stesso di cui all'articolo TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO - OPZIONI e nei limiti dell'importo massimo di cui all'articolo xx "Ammontare dell'Accordo Quadro".

La tipologia dei servizi di manutenzione nonché dei lavori sono riportati nel successivo art. xx “Oggetto dell’Accordo Quadro”.

Il presente Accordo Quadro non obbliga la Committente né alla conclusione dei singoli contratti attuativi, né all’affidamento all’Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna l’Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente le attività specifiche che in attuazione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nell’arco di vigenza del medesimo. La Committente si riserva la facoltà di procedere all’affidamento di più contratti attuativi (CA) e di attivare all’interno dei medesimi più ODS, anche contemporanei.

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli contratti attuativi le disposizioni di cui al Codice.

Articolo xx

REFERENTE TECNICO DELL’APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DELLA COMMITTENTE

Prima dell’inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente / ed alla Direzione di Tronco competente / il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall’Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l’interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato.

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.

La Committente inoltre ha nominato un Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) deputato a supportare il RUP per l’esecuzione del Contratto / presso le singole sedi territoriali della Committente (Direzioni di Tronco) dove si dovranno svolgere le prestazioni previste.

A sua volta il DEC potrà avvalersi del supporto di uno o più DO (Direttori Operativi) per lo svolgimento delle loro funzioni e la gestione dei singoli ODS.

Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 7 giorni all'altra Parte a mezzo mail-PEC.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP, il DEC e il/i DO /DL rappresenteranno le uniche interfacce in relazione alla gestione del presente Accordo Quadro e dei Contratti attuativi ad esso connessi. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo xx

OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all'Appaltatore mediante contratti attuativi (CA), consistono in servizi e lavori di manutenzione ordinaria ricorrente dell'infrastruttura autostradale (nel seguito anche "servizi MOR" o "MOR"), con particolare riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva, al corpo dei rilevati (banchine, scarpate, muri di sostegno, opere idrauliche), alle opere d'arte (ponti, viadotti, cavalcavia, sottovia, gallerie) e alle strutture e impianti funzionali alla sicurezza (barriere di protezione laterale e spartitraffico, barriere antirumore, barriere paramassi, recinzioni). In misura subordinata sono contemplati servizi concernenti prevalentemente attività di recupero e smaltimento di materiali dispersi sulla sede autostradale e di assistenza e supporto alla gestione della viabilità (posa, guardiania e rimozione di segnaletica di cantiere; segnalazioni al traffico sopraggiungente; ...).

La Committente si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di più CA, anche contemporanei. L'attivazione dei singoli interventi nell'ambito dei CA avverrà tramite ODS, anch'essi contemporanei. La gestione, anche contemporanea, della pluralità di CA, nei limiti previsti dai documenti di gara e dal presente Accordo Quadro, resta ad esclusivo carico dell'Appaltatore che non potrà far valere alcuna pretesa, né onere aggiuntivo, sia in termini di costi, sia di slittamento delle tempistiche di ciascun ordinativo.

/ (eventuale, laddove offerto in sede di gara – cfr offerta tecnica) L'Appaltatore sarà pertanto tenuto a mettere a disposizione della Committente le risorse e l'organizzazione in termini di uomini, mezzi e strumenti per la programmazione delle attività e gestione in sicurezza e qualità delle stesse di cui all'Offerta Tecnica presentata in sede di gara. In particolare l'Appaltatore dovrà:

- a) mettere a disposizione le sedi logistiche ed operative di cui al **criterio n. 1** dell'Offerta Tecnica e riportate nella stessa entro 30 giorni a partire dalla stipula dell'Accordo Quadro nonché il loro ripristino, sempre entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, nel caso di chiusura o spostamento di una o più di esse;
- b) */ (laddove presentate in sede di offerta tecnica)* mantenere in vigore le certificazioni di qualità di cui al **criterio n. 2** dell'Offerta Tecnica e, nel caso di decadenza di una o più certificazioni, impegnarsi per il rinnovo delle stesse entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia; /
- c) */ (laddove presentate in sede di offerta tecnica)* mettere in atto le proposte migliorative o integrative del Capitolato Speciale di Appalto di cui al **criterio n. 3** dell'Offerta Tecnica entro 30 giorni a partire dalla stipula dell'Accordo Quadro e comunque su richiesta della Stazione Appaltante; /
- d) */ (laddove presentate in sede di offerta tecnica)* mettere a disposizione le squadre aggiuntive proposte di cui al **sub-criterio n. 4.1** dell'Offerta Tecnica a seguito della richiesta della Stazione Appaltante e a seguito delle necessità operative e di programmazione; /
- e) */ (laddove presentate in sede di offerta tecnica)* mettere a disposizione le macchine / attrezzature aggiuntive proposte di cui al **sub-criterio n. 4.2** dell'Offerta Tecnica a seguito della richiesta della Stazione Appaltante e a seguito delle necessità operative e di programmazione; /
- f) */ (laddove presentate in sede di offerta tecnica)* rispettare la classe di inquinamento ambientale media dichiarata al **sub-criterio n. 4.3** dell'Offerta Tecnica. La media sarà controllata per ciascuna annualità contrattuale richiedendo all'Appaltatore la produzione dell'elenco aggiornato di attrezzature / mezzi relativi alle tipologie di cui al **criterio 4.2** dell'Offerta Tecnica corredato

dall'indicazione della classe di inquinamento; l'elenco dovrà essere prodotto entro 15 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante. /

Nella maggior parte dei casi, i CA riguarderanno servizi e lavori da svolgersi in presenza di traffico e quindi tali da richiedere gli apprestamenti di segnaletica e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme vigenti e dalle particolari disposizioni del Committente contenute negli allegati contrattuali. I relativi cantieri, ove interferenti con la circolazione autostradale o stradale (con riferimento alla viabilità di enti terzi se interessata) saranno inoltre soggetti ai percorsi valutativi e autorizzativi previsti dagli enti proprietari della suddetta viabilità al fine di minimizzare gli effetti dei cantieri stessi sul traffico. Gli oneri connessi a tali percorsi autorizzativi ed alle modifiche dei programmi lavori che dovessero a tal fine essere adottate devono intendersi comprese e compensate, salvo diversa indicazione, nei prezzi contrattuali.

Di seguito è riportato l'elenco, non esaustivo, dei principali e più comuni interventi ricompresi nel presente Accordo Quadro con una sintetica descrizione degli stessi.

Servizi di ordinaria manutenzione:

- pronto intervento e pronto intervento ambientale come il recupero e smaltimento dei carichi dispersi sulla sede autostradale ed aree a verde ivi compresa l'attività di messa in sicurezza e/o bonifica ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006;
- manutenzione delle aree a verde nelle pertinenze autostradali come lo sfalcio delle banchine e delle scarpate, potature spartitraffico, diserbi in zone particolari, ceduazioni, ecc.;
- operazioni di manutenzione delle piantagioni a dimora nelle pertinenze autostradali;
- interventi di spurgo dei fossi, cunette e tombini, ripristini di cunette in calcestruzzo, fossi in terra, e di quanto altro necessario a mantenere in perfetta efficienza la rete idraulica autostradale;
- stasatura e lavaggio di condotte fognarie, di qualsiasi diametro e materiale, per convogliamento acque bianche, nere e meteoriche esistenti nelle pertinenze, compresi i fabbricati;
- stasatura e lavaggio di tombini circolari o scatolati, di qualsiasi luce interna, sia sottopassanti il corpo autostradale che attigui ad esso ed interni alle pertinenze della Committente anche se accessibili solo dall'esterno;
- vuotatura di fosse biologiche, pozzi neri o bacini di raccolta, sia a tenuta che perdenti;
- pulizia del piano viabile, dell'aiuola spartitraffico, delle aree di parcheggio, delle piazzole laterali di sosta, di eventuali aree di servizio, di stazioni, svincoli e luoghi di lavoro periferici, quali posti manutenzione, posti neve, ecc. comprese le relative corsie di accelerazione e decelerazione;
- pulizia e ripristino delineatori e cartelli segnaletici;
- sostituzione, trasporto e conferimento a impianto di recupero/discardica dei cassoni scarrabili;
- vuotatura cassonetti o altro contenitore;
- ispezione, verifica e piccola manutenzione per il mantenimento in efficienza dei dispositivi di ritenuta come il serraggio bulloni, prove di pull-out, ingrassaggio dywidag ecc.;
- ispezione, verifica e piccola manutenzione per il mantenimento in efficienza della rete di recinzione;
- assistenza alla viabilità comprensiva delle attività di posa, custodia/guardiania, eventuale movimentazione e rimozione di segnaletica stradale funzionale alla gestione delle emergenze, che

potranno essere integrate, ove richiesto, con prestazioni di segnalazione al traffico da attuare con i dispositivi previsti negli specifici documenti contrattuali.

Lavorazioni:

Interventi sulle opere di sicurezza stradale:

- integrazione di barriere di protezione in calcestruzzo (es. new jersey) o metalliche per protezione ostacoli o punti singolari presenti sui margini stradali;
- riallineamenti e riparazione di barriere in calcestruzzo e in acciaio laterali e centrali;
- fornitura in opera di sistemi omologati e certificati per la protezione delle cuspidi (assorbitori d'urto);
- fornitura in opera di sistemi amovibili di chiusura dei by-pass presenti sugli spartitraffico autostradali;
- sostituzione o manutenzione degli ancoranti al piede e degli elementi di collegamento delle barriere di sicurezza, sia centrali che laterali;
- integrazione di nuovi impianti di recinzione autostradale, sia di tipo ordinario che antifaunistico;
- riallineamenti, rialzamenti e riparazioni delle recinzioni.

Interventi sul corpo autostradale:

- ripristino della tenuta e del profilo di scarpate in trincea e in rilevato, da realizzare secondo necessità con profondità e sistemi diversi (semplice ricarico di terreno, previo scavo con gradonature, uso di palizzate o gabbionate di sostegno, altro);
- scavi per rimozione frane e adeguamento della pendenza delle scarpate in trincea;
- realizzazione o ripristino di barriere paramassi;
- integrazione o ricostruzione di muri e strutture di sostegno, sia in trincea che in rilevato;
- realizzazione di dreni micro-fessurati per il ripristino della funzionalità dei fori di drenaggio dei muri di sostegno e ripristino dei drenaggi superficiali dei muri stessi;
- ripristino della funzionalità delle opere idrauliche (scavi per recupero della sezione di progetto, spurghi, svuotamenti vasche di accumulo e sedimentazione, etc.);
- rivestimento/protezione di spondali;
- svuotatura e ripristino briglie;
- sistemazione di scalzamenti in corrispondenza degli imbocchi delle opere idrauliche.

Interventi sulle opere d'arte:

- risanamenti superficiali del calcestruzzo, con demolizione o idrodemolizione dello strato ammalorato, trattamento e passivazione (ed eventuale integrazione) delle armature metalliche e ricostruzione del calcestruzzo con idonee malte reoplastiche;
- ripristino o nuova esecuzione di trattamenti e/o verniciature protettive, sia delle strutture metalliche che in calcestruzzo;

Interventi sui giunti di dilatazione:

- riparazione di linee di giunto parzialmente o totalmente danneggiate;
- sostituzione di elementi di giunto (mattonelle; bullonerie e altre parti meccaniche) non più efficienti;

- nuova realizzazione di giunti di dilatazione in acciaio gomma, previa asportazione dei dispositivi esistenti e ricostruzione e/o rinforzo, ove necessario, delle testate delle solette in calcestruzzo armato;
- nuova realizzazione o ripristino (ricarico) dei giunti a tampone viscoelastico.

Interventi sulla segnaletica orizzontale:

- ripasso della segnaletica orizzontale in vernice o con resine termoplastiche;
- realizzazione di nuova segnaletica orizzontale;
- cancellazione di segnaletica orizzontale;
- realizzazione di scritte, simboli, frecce e altre demarcazioni.

Interventi sulla segnaletica verticale:

- rimozione completa di impianti esistenti;
- rimozione e sostituzione delle targhe;
- realizzazione di nuovi impianti di segnaletica verticale.

Interventi sulle pavimentazioni:

- ripristini localizzati delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, sia con superficie chiusa che drenante (riparazione buche o sfondamenti con conglomerato a caldo, previa fresatura dello spessore di progetto, pulizia del cavo fresato e stesa di mano d'attacco);
- risanamenti superficiali delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, per spessori fino a 20 cm, da eseguirsi in doppio strato (binder + usura chiusa o drenante) previa fresatura dello spessore di progetto, pulizia del cavo fresato e stesa di mano d'attacco e di eventuale guaina bituminosa impermeabilizzante;
- ripristini localizzati delle pavimentazioni in calcestruzzo delle piste di stazione, eseguiti con betoncini reoplastici trattati superficialmente con quarzo previa demolizione o idrodemolizione ed eventuale ripristino o integrazione dell'armatura metallica.

Interventi sugli impianti e barriere antirumore:

- ricostruzione degli impianti o barriere danneggiate;
- verifica acustica e manutenzione degli impianti esistenti finalizzata al ripristino delle originarie condizioni di efficienza, inclusa eventuale sostituzione di pannelli fonoassorbenti.

Articolo xx

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

I singoli Contratti Attuativi (CA) potranno essere stipulati dalla Committente nell'arco temporale di validità del presente Accordo Quadro.

L'attivazione di ogni singolo intervento da eseguirsi a cura dell'Appaltatore, avverrà a mezzo di appositi Ordini di Servizio (ODS), emessi dalla Committente associati al Contratto Attuativo (CA).

I Contratti Attuativi (CA) conterranno in allegato gli elaborati progettuali di ciascun intervento o, nel caso di prestazioni semplici a carattere ripetitivo, gli schemi tipologici e la relativa localizzazione della prestazione stessa.

Ciascun Contratto Attuativo dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore ed inviato, unitamente agli allegati ed entro 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione, tramite PEC all'indirizzo PEC **autostradeperlitaliadtlgenova@pec.autostrade.it**.

Ciascun Contratto Attuativo, identificato da un proprio numero e da un proprio codice C.I.G. derivato, cui l'Appaltatore dovrà far riferimento per le fatture successivamente emesse, riporterà:

- Il numero del presente Accordo Quadro;
- Il nominativo del RUP ovvero del DEC, fatta salva l'indicazione di eventuali assistenti;
- Il nominativo del DEC e del DO referenti per la gestione del CA;
- L'oggetto del CA;
- Il luogo di esecuzione;
- Il termine o il periodo di esecuzione;
- L'ammontare del corrispettivo;
- Il progetto dell'intervento o il tipologico dello stesso;
- Lo schema degli ODS con cui saranno ordinate le prestazioni;
- Eventuali verifiche di conformità in corso di esecuzione ovvero Collaudi ovvero certificati di regolare esecuzione laddove richiesti dalla peculiarità dell'attività ed integrativi da quanto riportato nel presente Accordo Quadro;
- Eventuali ulteriori pattuizioni di dettaglio rispetto alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro;
- PSC ovvero DUVRI relativi agli interventi.

Nei Contratti Attuativi devono intendersi sin da ora richiamate tutte le clausole, le condizioni e le modalità riportate nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, anche se non esplicitamente menzionate.

Si sottolinea l'importanza che i C.I.G. dei contratti attuativi vengano indicati sia nella fattura, sia negli eventuali documenti di accompagnamento delle merci.

I Contratti Attuativi in funzione della loro tipologia e categoria prevalente (Servizi o lavori) saranno attivati secondo le esigenze della Committente.

I CA conterranno la descrizione delle attività da eseguire, l'eventuale progetto (o uno o più schemi tipologici in caso di interventi a carattere ripetitivo), la loro ubicazione (puntuale o nell'ambito di tratte predeterminate), la durata, la data fissata per l'inizio e l'ultimazione delle stesse, l'importo dell'intervento, il relativo CIG identificativo ed eventualmente gli estremi delle "certificati di copertura" assicurativa CAR ovvero della polizza CAR di cui all'art. CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE, oltre al nominativo del Direttore Lavori (DL) o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

Il DL (nel caso di CA che prevedono lavorazioni) ovvero il DEC (nel caso di CA che prevedono prestazioni di servizi) procederà alla convocazione dell'Appaltatore per l'attivazione delle prestazioni, assegnando allo stesso il termine previsto all'art. TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO - OPZIONI. L'attivazione determinerà la decorrenza del termine di durata degli ODS. Nel caso di lavorazioni la data di inizio lavori sarà stabilita assegnando all'Appaltatore un tempo congruo per l'organizzazione delle attività di cantiere.

Nel caso di interventi urgenti necessari per il ripristino della sicurezza della circolazione, la Committente potrà disporre l'avvio dei lavori entro il termine di 8 ore dalla richiesta. In tal caso i lavori verranno eseguiti nelle more della formalizzazione dell' ODS /CA.

La contabilità dei lavori avverrà con le modalità definite nel successivo articolo xx.

L'Appaltatore nel corso dell'Accordo Quadro si impegna a mantenere fermo e a rispettare ogni impegno assunto con l'offerta presentata sia tecnica che economica per la conclusione dell'Accordo Quadro, a sottoscrivere i relativi ODS /CA, a dare esecuzione agli interventi nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nei relativi allegati e negli elaborati predisposti per gli interventi da realizzare.

Articolo xx

AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo previsto degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro misto servizi / lavori è pari ad € Detto importo è da intendersi quale valore massimo complessivo di tutti gli interventi che possono essere affidati nonché comprensivo degli oneri di sicurezza, quantificati complessivamente in via preliminare in € (gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo CA).

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime IVA ad essi applicabile in base alla normativa vigente.

L'importo dell'Accordo Quadro è così suddiviso:

Importo massimo previsto nell'Accordo Quadro:

Servizi € di cui € per oneri di sicurezza da DUVRI,

- di cui a canone per sfalcio banchina € , più € per oneri di sicurezza;
- di cui a misura per gli altri servizi € , più € per oneri di sicurezza.

Lavori € di cui € per oneri di sicurezza da PSC suddivisi come segue per le seguenti categorie SOA:

- OS12/A € di cui € per oneri di sicurezza
- OG3 € di cui € per oneri di sicurezza
- OS10 € di cui € per oneri di sicurezza
- OS11 € di cui € per oneri di sicurezza
- OS34 € di cui € per oneri di sicurezza

Si precisa che, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore accetta espressamente che la sua formalizzazione non genera nessuna aspettativa in ordine ai futuri affidamenti degli interventi come sopra descritti e che, pertanto, anche in caso di mancata consuntivazione o di consuntivazione di interventi di importo inferiore rispetto all'importo massimo previsto dall' Accordo Quadro, l'Appaltatore non avrà nulla a che pretendere nei confronti del Committente.

Articolo xx

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di cui all'art. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO saranno valutati a corpo nel caso della manutenzione del verde a canone (i.e. sfalcio banchina) e a misura, secondo i Capitolati e gli Elenchi dei Prezzi associati a ciascuna tipologia o categoria di intervento secondo quanto di seguito riportato.

I corrispettivi:

- per le attività a misura verranno valutati e determinati mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui:
 - a) -/all'Elenco Prezzi Unitari "ASPI" (allegato D.1) e agli elenchi prezzi integrativi (allegati D.2, D.3, D.4, D.5 e D.6) allegati al presente Accordo Quadro da assoggettare al **ribasso del%** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
- per le attività a corpo (manutenzione del verde a forfait), verranno valutati e determinati mediante:
 - b) -/Elenco prezzi "ASPI" – Allegato 1 – "SERVIZI A CORPO", da assoggettare al **ribasso del%** all'al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

I suddetti prezzi – al netto del ribasso offerto – sono da considerare remunerativi e comprensivi del costo della mano d'opera indicato dall'Appaltatore stesso e di tutti gli altri oneri diretti ed indiretti necessari per l'esecuzione dei relativi lavori a regola d'arte, ivi inclusi i costi per gli oneri della sicurezza per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico di cui al successivo artt. 20 e 21.

Gli oneri di sicurezza saranno valutati a misura in ciascun CA, senza applicazione di ribasso, utilizzando:

- per la segnaletica stradale: i prezzi contenuti nello specifico capitolo "VA - Segnaletica di Sicurezza" dell'Elenco Prezzi Unitari ASPI;
- per gli altri apprestamenti specifici previsti nei PSC: i prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi ANAS-sicurezza.

Di seguito è specificata la corrispondenza tra tipologia di lavorazione oggetto del presente Accordo Quadro ed Elenco Prezzi applicabile.

Cat.	INTERVENTI PREVISTI:	EP. di riferimento
OS12	Interventi sulle opere di sicurezza stradale	<i>EP ASPI + EP INTEGRATIVO D.3</i>
	integrazione di barriere di protezione in calcestruzzo (es. new jersey) o metalliche per protezione ostacoli o punti singolari presenti sui margini stradali;	
	riallineamenti e riparazione di barriere in calcestruzzo e in acciaio laterali e centrali;	
	fornitura in opera di sistemi omologati e certificati per la protezione delle cuspidi (assorbitori d'urto);	
	fornitura in opera di sistemi amovibili di chiusura dei by-pass presenti sugli spartitraffico autostradali;	
	verifica e sostituzione o manutenzione degli ancoranti al piede e degli elementi di collegamento delle barriere di sicurezza, sia centrali che laterali,	

	riallineamenti, rialzamenti e riparazioni delle recinzioni.	
OG3	Interventi sul corpo autostradale	<i>EP ASPI + EP INTEGRATIVO D.4</i>
	ripristino della tenuta e del profilo di scarpate in trincea e in rilevato, da realizzare secondo necessità con profondità e sistemi diversi (semplice ricarico di terreno; previo scavo con gradonature; uso di palizzate o gabbionate di sostegno; altro);	
	scavi per rimozione frane e adeguamento della pendenza delle scarpate in trincea;	
	ripristino di barriere paramassi;	
	ricostruzione di muri e strutture di sostegno, sia in trincea che in rilevato;	
	realizzazione di dreni micro fessurati per il ripristino della funzionalità dei fori di drenaggio dei muri di sostegno e ripristino dei drenaggi superficiali dei muri stessi;	
	ripristino della funzionalità delle opere idrauliche (scavi per recupero della sezione di progetto; spurghi; svuotamenti vasche di accumulo e sedimentazione; altro);	
	rivestimento/protezione di spondali;	
	svuotatura e ripristino briglie;	
	sistemazione di scalzamenti in corrispondenza degli imbocchi delle opere idrauliche.	
OG3	Interventi sulle opere d'arte:	<i>EP ASPI + EP INTEGRATIVO D.4</i>
	isanamenti superficiali del calcestruzzo, con demolizione o idro-demolizione dello strato ammalorato, trattamento e passivazione (ed eventuale integrazione) delle armature metalliche e ricostruzione del calcestruzzo con idonee malte reoplastiche;	
	ripristino o nuova esecuzione di trattamenti e/o verniciature protettive, sia delle strutture metalliche che in calcestruzzo;	
OS11	Interventi sui giunti di dilatazione	<i>EP ASPI + EP INTEGRATIVO D.4</i>
	riparazione di linee di giunto parzialmente o totalmente danneggiate;	
	sostituzione di elementi di giunto (mattonelle; bullonerie e altre parti meccaniche) non più efficienti;	
	nuova realizzazione di giunti di dilatazione in acciaio gomma, previa asportazione dei dispositivi esistenti e ricostruzione e/o rinforzo, ove necessario, delle testate delle solette in calcestruzzo armato;	
	nuova realizzazione o ripristino (ricarico) dei giunti a tampone viscoelastico.	
OS10	Interventi sulla segnaletica orizzontale	<i>EP ASPI + EP INTEGRATIVO D.5</i>
	ripasso della segnaletica orizzontale in vernice o con resine termoplastiche;	
	realizzazione di nuova segnaletica orizzontale;	
	cancellazione di segnaletica orizzontale;	
	realizzazione di scritte, simboli, freccioni e altre demarcazioni.	

OS10	Interventi sulla segnaletica verticale a seguito di incidente	<i>EP ASPI + EP INTEGRATIVO D.6</i>
	rimozione completa di impianti esistenti;	
	rimozione e sostituzione delle targhe;	
	realizzazione di nuovi impianti di segnaletica verticale.	
OG3	Interventi sulle pavimentazioni	<i>EP ASPI + EP INTEGRATIVO D.4</i>
	ripristini localizzati delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, sia con superficie chiusa che drenante (riparazione buche o sfondamenti con conglomerato a caldo, previa fresatura dello spessore di progetto, pulizia del cavo fresato e stesa di mano d'attacco);	
	risanamenti superficiali delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, per spessori fino a 20 cm, da eseguirsi in doppio strato (binder + usura chiusa o drenante) previa fresatura dello spessore di progetto, pulizia del cavo fresato e stesa di mano d'attacco e di eventuale guaina bituminosa impermeabilizzante;	
	ripristini localizzati o integrale rifacimento delle pavimentazioni in calcestruzzo delle piste di stazione, eseguiti con betoncini reoplastici trattati superficialmente con quarzo previa demolizione o idrodemolizione ed eventuale ripristino o integrazione dell'armatura metallica.	
OS34	Interventi sugli impianti e barriere antirumore	<i>EP ASPI + EP INTEGRATIVO D.2</i>
	integrazione di nuovi impianti secondo le tipologie in uso lungo l'asse autostradale;	
	ricostruzione degli impianti o barriere danneggiate;	
	verifica acustica e manutenzione degli impianti esistenti finalizzata al ripristino delle originarie condizioni di efficienza, inclusa eventuale sostituzione di pannelli fonoassorbenti.	
Servizi	Servizi di Manutenzione Ordinaria	<i>EP ASPI</i>
	pronto intervento e pronto intervento ambientale come il recupero e smaltimento dei carichi dispersi sulla sede autostradale ed aree a verde ivi compresa l'attività di messa in sicurezza e/o bonifica ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006;	
	manutenzione delle aree a verde nelle pertinenze autostradali come lo sfalcio delle banchine e delle scarpate, potature spartitraffico, diserbi in zone particolari, ceduzioni, etc.;	
	operazioni di manutenzione delle piantagioni a dimora nelle pertinenze autostradali;	
	interventi di spurgo dei fossi, cunette e tombini, ripristini di cunette in calcestruzzo, fossi in terra e di quanto altro necessario a mantenere in perfetta efficienza la rete idraulica autostradale;	
	stasatura e lavaggio di condotte fognarie, di qualsiasi diametro e materiale, per convogliamento acque bianche, nere e meteoriche esistenti nelle pertinenze, compresi i fabbricati;	

	stasatura e lavaggio di tombini circolari o scatolati, di qualsiasi luce interna, sia sottopassanti il corpo autostradale che attigui ad esso ed interni alle pertinenze della Committente anche se accessibili solo dall'esterno;
	vuotatura di fosse biologiche, pozzi neri o bacini di raccolta, sia a tenuta che perdenti;
	pulizia del piano viabile, dell'aiuola spartitraffico, delle aree di parcheggio, delle piazzole laterali di sosta, di eventuali aree di servizio, di stazioni, svincoli e luoghi di lavoro periferici, quali posti manutenzione, posti neve, ecc. comprese le relative corsie di accelerazione e decelerazione;
	pulizia e ripristino delineatori e cartelli segnaletici;
	sostituzione, trasporto e conferimento a impianto di recupero/discarica dei cassoni scarrabili;
	vuotatura cassonetti o altro contenitore;
	ispezione, verifica e piccola manutenzione per il mantenimento in efficienza dei dispositivi di ritenuta come il serraggio bulloni, prove di pull-out, ingrassaggio dywidag ecc.;

L'Appaltatore accetta incondizionatamente i medesimi Elenchi Prezzi e le rispettive associazioni alle categorie e tipologie, non esaustive, di lavoro riportate nella tabella di cui sopra, ritenendoli congrui e remunerativi.

Articolo xx

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

I corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro sono fissi ed invariabili per tutta la durata dello stesso. Non verrà riconosciuta – anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento dei corrispettivi d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c

/ Articolo xx

REGIME FISCALE

Quanto oggetto del presente Accordo Quadro sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.

Qualora l'Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza, l'Appaltatore dovrà esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione rilasciata dall'autorità fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince:

- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;
- indicazione della residenza fiscale dell'Appaltatore;
- attestazione che l'Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all'Amministrazione Statale di residenza;
- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. /

Articolo xx

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mail-pec ai seguenti indirizzi e riferimenti:

COMMITTENTE: _____ all'attenzione _____ di _____.

APPALTATORE: _____ all'attenzione _____ di _____.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Sono ammesse, per l'attivazione delle prestazioni contrattuali in regime di "urgenza" e / o "pronto intervento" a seguito di un evento improvviso (ad es. incidenti, allagamenti, sversamenti, smottamenti a seguito di eventi atmosferici, etc.), comunicazioni verbali e telefoniche tra il Referente Tecnico del Contratto dell'Appaltatore e il DEC ovvero i DO. Tali comunicazioni saranno in ogni caso formalizzate per iscritto all'Appaltatore successivamente all'accadimento dell'evento.

Articolo xx

DIREZIONE ESECUTIVA DEL CONTRATTO - DIREZIONE LAVORI

Per contratti attuativi di servizi verrà individuato di volta in volta un Direttore Operativo del Contratto (DO) per ogni singolo ODS affidato che riporta al DEC del CA. Il DEC che gestisce il presente Accordo Quadro sarà il medesimo deputato alla gestione dei singoli CA.

La Direzione Lavori verrà individuata di volta in volta per ogni singolo CA affidato.

Il DL sarà responsabile del controllo dei lavori e dei singoli cantieri che saranno attivati tramite i CA o ODS.

Parimenti / il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) verrà individuato di volta in volta per ogni singolo CA affidato / il CSE per il presente Accordo Quadro è/ . Il CSE avrà i compiti previsti dal DLgs 81/08 e s.m.i. per la gestione dei CA di lavori.

Per i contratti attuativi relativi alle lavorazioni di manutenzione (quali ripristino danni da incidenti, disaggi, manutenzioni edili) il DL sarà responsabile del controllo dei lavori e dei singoli cantieri che saranno attivati tramite gli ODS. Il DL sarà coadiuvato da un CSE che avrà i compiti previsti dal DLgs 81/08 e s.m.i..

Articolo xx

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

La cauzione definitiva nella misura del ...% (determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del Codice) dell'importo dell'Accordo Quadro, pari, quindi, ad € è stata prestata dall'Appaltatore mediante

Si conviene espressamente che tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei singoli CA.

La polizza C.A.R. di cui all'art. 103, comma 7 del Codice dovrà essere costituita prima della stipula di ogni singolo contratto attuativo che preveda lavori. **In alternativa**, la Polizza C.A.R. dovrà essere in copertura (premio quietanzato) all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro in forma di "polizza

Master” avente come oggetto della copertura l’insieme delle attività che possono essere svolte durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro (vedere fac simile in allegato).

La polizza C.A.R. Master dovrà prevedere l’emissione di certificati di copertura (applicazioni) riferiti ad ogni singolo CA e dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Sezione danni all’opera:
- la somma assicurata sarà pari al valore complessivo annuo dell’Accordo Quadro, con:
- limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari all’importo del CA; sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00;
- massimale non inferiore al 30% della somma assicurata della polizza Master con il minimo di € 500.000,00 per danni alle opere preesistenti;
- massimale non inferiore al 15% della somma assicurata della polizza Master con il minimo di € 250.000,00 per demolizione e sgombero.
- Sezione responsabilità civile: massimale ai sensi dell’art. 103 comma 7 del Codice per anno riferito alla Polizza Master e per singolo cantiere e relative applicazioni

Sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00.

La polizza C.A.R. Master e le sue singole applicazioni prevederanno, per entrambe le sezioni, la nomina - in caso di sinistro - di un Perito Unico, ed il Committente avrà facoltà e titolo di denunciare e gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno.

Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti con massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico, riferiti alla polizza Master.

La Polizza C.A.R., C.A.R. Master e le singole applicazioni relative agli ODL considerano terzi, tra gli altri soggetti, il Committente, le sue controllate, nonché i dipendenti del Committente e delle sue controllate e considerano assicurati oltre al Committente e l’Appaltatore, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di Ente concedente, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell’opera.

Si specifica che la Polizza C.A.R non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per lavori straordinari, responsabilità civile incrociata, atti di terzi, eventi naturali, danni da interruzione di attività di terzi, danni da cedimento del terreno, vibrazione e franamento.

L’Appaltatore deve essere inoltre dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Quadro, di una polizza RCT/O con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00, esplicitando nel novero dei terzi la Committente.

Nella polizza RCT/O è prevista una clausola relativa alla copertura dei danni indiretti in relazione alla tipologia di attività. Tale copertura addizionale sarà richiesta nel singolo CA relativo alle attività che possano produrre ripercussioni sulla sicurezza della viabilità.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell’Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.

Articolo xx

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'Appaltatore, nel caso di CA ovvero ODS che prevedono prestazioni programmabili, entro 10 giorni dalla consegna degli interventi, e comunque prima dell'inizio degli stessi, dovrà presentare su richiesta da parte della Direzione Lavori o del Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), un completo e dettagliato programma esecutivo.

/ (eventuale, laddove offerto in sede di gara – cfr offerta tecnica) L'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione al Committente, entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo Quadro, accesso al sistema informativo per la gestione ed il tracciamento dei materiali impiegati nelle attività oggetto dell'Accordo Quadro e al sistema informativo per gestire la programmazione degli interventi richiesti tramite gli ODS e la relativa rendicontazione. L'accesso ad entrambi i sistemi dovrà essere libero e garantito h24 al RUP, al DEC, DL, e ai DO che gestiscono il contratto. /

Il Direttore Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) potrà approvare o respingere il menzionato programma. In tale ultima ipotesi, l'Appaltatore è tenuto, nel termine di ulteriori 3 giorni dalla comunicazione del rigetto da parte del Committente, a ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti. La mancata presentazione del programma ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti termini */ (eventuale)* ovvero la mancata messa a disposizione dei sistemi informativi sopra descritti /, potrà essere causa di risoluzione del presente Accordo Quadro e determinerà in ogni caso l'applicazione di una penale pari allo 0,3‰ dell'ammontare netto del CA per ogni giorno di ritardo.

L'Appaltatore dovrà relazionare la Direzione Lavori o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) con la periodicità richiesta dalla stessa sull'avanzamento del Programma esecutivo degli interventi approvato dal Committente.

Resta salva la facoltà del DL o DEC, per particolari motivi di sicurezza del traffico o qualsiasi altra condizione che possa precludere la normale funzionalità delle pertinenze autostradali, di apportare sospensioni o variazioni al programma approvato senza che la Contraente possa in merito sollevare eccezioni di sorta sotto il profilo operativo.

In tal senso si precisa che l'approvazione del programma del servizio non esclude la possibilità, a insindacabile giudizio dal DL o DEC, di procedere:

- al contemporaneo avvio, anche su più aree di intervento, di attività diverse da quelle elencate;
- all'avvio in un'unica area di intervento anche di una sola attività qualora le esigenze manutentorie lo richiedano.

Le Parti espressamente convengono che il suddetto programma formerà parte integrante del contratto e la sua mancata presentazione darà facoltà ad Atostrade di risolvere il contratto per colpa della Contraente.

Articolo xx

TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO - OPZIONI

Il termine di validità del presente accordo viene stabilito in mesi 24 dalla data della stipula. Si intende per “durata” dell’Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente può affidare gli interventi che si rendono necessari e nei quali saranno definiti i termini di esecuzione degli interventi affidati.

L’Appaltatore si impegna ad erogare il servizio in oggetto per ulteriori n. 24 mesi (periodo di Opzione), agli stessi patti e condizioni, in seguito a richiesta scritta da parte della Committente che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla scadenza dell’Accordo Quadro.

Si precisa inoltre:

- 1) il termine di validità dell’Accordo Quadro stabilito è di 24 mesi indipendentemente del fatto che l’importo massimo previsto nell’accordo stesso non venga raggiunto nel termine indicato e salvo, invece, che l’importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore: in tal caso l’Accordo Quadro si intenderà concluso anticipatamente.
- 2) Il suddetto termine di validità decorre dalla data di stipula del presente accordo.
- 3) Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di attività richieste con CA emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato nei limiti di tempo strettamente previsto dal CA per l’ultimazione di tutte le attività nel medesimo CA previste.
- 4) Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
- 5) Non potranno essere emessi CA dopo la scadenza del suddetto termine di validità temporale del presente Accordo Quadro.
- 6) Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo CA.

○ CONSEGNA INTERVENTI

Gli interventi previsti nei CA saranno attivati dal Direttore Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) – previa autorizzazione del Responsabile del procedimento – in fase immediatamente successiva alla sottoscrizione del CA stesso da parte dell’Appaltatore e comunque entro 10 giorni, nel caso di servizi, o 45 giorni, nel caso di lavori, dalla stipula del singolo CA. Le modalità di attivazione dei servizi e di consegna dei lavori saranno descritte nel singolo CA e dipenderanno dalla tipologia delle attività.

Il Direttore Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) comunicherà con preavviso di 5 giorni all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna degli interventi salvo i casi di interventi urgenti necessari per il ripristino della sicurezza della circolazione, per i quali il Direttore Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) potrà disporre l’avvio delle prestazioni entro il termine di 8 ore. In tal caso le prestazioni verranno eseguite nelle more della formalizzazione del CA ovvero ODS.

○ SOSPENSIONE INTERVENTI

Durante il corso dell’esecuzione degli interventi relativi ad ogni singolo CA potranno essere disposte sospensioni ai sensi dell’art. 107 del Codice, per le quali il Direttore Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) redigerà apposito verbale, da inviare al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107 del Codice.

Si conviene espressamente che sono da considerarsi sospensioni ai sensi dell’art. 107 del Codice quelle disposte nei periodi delle ferie estive, delle principali festività dell’anno nonché nei periodi legati a

particolari eventi, durante i quali l'esecuzione degli interventi resterà sospesa per esigenze di fluidità e sicurezza del traffico.

Le predette sospensioni – che oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno dare adito ad alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali – avranno, in funzione della data di consegna e salvo diversa indicazione del Committente, orientativamente le seguenti durate espresse in giorni solari:

- ferie estive: gg. 50
- ricorrenze inizio novembre gg. 5
- festività natalizie: gg. 20
- festività pasquali: gg. 10
- festività dal 25 aprile al 1° maggio: gg. 7
- salone nautico di Genova gg. 10

Di detti periodi di sospensione l'Appaltatore dovrà tener conto in fase di redazione del "Programma esecutivo dettagliato dei Interventi" di cui all'articolo PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI.

Con il Verbale di consegna e con apposita comunicazione da formalizzare all'Appaltatore entro il 31 gennaio di ciascuna successiva annualità, il Direttore Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) indicherà la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti periodi, con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno tempestivamente segnalate dallo stesso Direttore Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

Il Committente si riserva altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Codice, la facoltà di disporre, per esigenze connesse alla viabilità e all'esercizio autostradale, una o più sospensioni o interruzioni all'esecuzione degli interventi senza che all'Appaltatore spetti alcunchè a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra indicate nonché previste ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice, l'Appaltatore potrà richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale del CA l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale del CA e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC);

- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Nel caso di richieste di sospensione dei lavori per festività da parte dell'Appaltatore, è necessariamente quest'ultimo a dover effettuare richiesta formale alla Stazione Appaltante, la quale ha la facoltà di accoglierla o meno in funzione delle proprie specifiche esigenze.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo il contratto sarà regolato dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, il Direttore Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) lo comunicherà al Responsabile del procedimento affinché disponga la ripresa degli interventi ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa degli interventi effettuata dal Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) redigerà il verbale di ripresa, sottoscritto anche dall'Appaltatore – e contenente il nuovo termine contrattuale.

Articolo xx

PENALI

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, derivanti tanto dall'Accordo Quadro quanto dai Contratti Attuativi, da parte dell'Appaltatore comporteranno l'applicazione dei provvedimenti indicati nel presente atto e delle penali come di seguito articolate.

Qualora nell'esecuzione del contratto si verifichi un ritardo nello sviluppo degli interventi rispetto al Programma Esecutivo degli Interventi di cui all'articolo PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI presentato dall'Appaltatore questi, dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale accettazione da parte del Committente, di giustificazioni relative al succitato ritardo non comporterà di per sé diritto per l'Appaltatore al differimento del termine finale di ultimazione. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio del Committente, questi applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo stato di avanzamento utile.

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi, la trattenuta di cui in precedenza verrà imputata a penale e definitivamente incamerata dal Committente.

Considerato l'interesse della Committente ad ottenere le prestazioni nei tempi pattuiti, anche in virtù degli obblighi concessori propri della stazione appaltante, l'eventuale ritardo nell'esecuzione e le inadempienze agli obblighi contrattuali sono sanzionate nelle seguenti modalità (non conformità della prestazione).

Per quanto concerne gli "INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI DA INCIDENTI E RECUPERO DEI MATERIALI DISPERSI" definiti "URGENTI", il ritardato arrivo sul luogo di chiamata (non conformità della prestazione) oltre a non dare diritto all'applicazione del compenso previsto per intervento urgente, darà altresì luogo all'applicazione di una penale pari al 25% dell'ammontare

complessivo netto delle attività ordinate nello specifico ODS per ogni ora di ritardo rispetto al tempo stabilito che non dovrà comunque superare il 2% dell'ammontare complessivo contrattuale netto del CA. Per il mancato invio alla Stazione Appaltante da parte dell'Appaltatore della quarta copia del formulario firmata dal destinatario finale del rifiuto entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti all'Appaltatore, verrà applicata una penale pari a 10% dell'ammontare complessivo netto delle attività ordinate nello specifico ODS fatto salvo quanto previsto in materia dal D.Lgs. 152/2006.

Per tutte le penali legate a prestazioni che prevedono un tempo d'intervento disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto e per le quali la qualità della prestazione si identifica nella tempestività d'intervento vengono identificati importi in valore assoluto come di seguito specificato:

- Per il “PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE” per la messa in sicurezza delle pertinenze autostradali e delle matrici ambientali limitrofe verrà applicata una penale di:
 - €/h 200,00 per ritardi sui tempi di intervento previsti/richiesti;
 - €/giorni 1.000,00 per mancati interventi e/o interventi non conformi alle prescrizioni.

Per l'accertamento dei tempi di intervento farà fede:

- per l'ora di chiamata le risultanze del Registro Radio Informativo,
 - per l'ora di arrivo, la conferma dell'arrivo sul posto tramite comunicazione con radiotelefono al Centro Radio Informativo del “Pronto”.
- Per il “SERVIZIO DI REPERIBILITA”, qualora l'Appaltatore non rispetti i tempi fissati nel presente Capitolato, verrà applicata la seguente penale relativa al posizionamento segnaletica in giornate feriali o festive:
 - arrivo dal 46° al 60° minuto dalla chiamata: € 200,00 (euro duecento/00);
 - arrivo dopo il 60° minuto ovvero mancato arrivo: € 1.000,00 (euro mille/00).

Per la determinazione dell'orario della chiamata farà fede l'invio di un messaggio telefonico e/o email da parte del DEC ovvero del DO al Referente Tecnico del Contratto.

Per l'accertamento dei tempi di intervento farà fede:

- per l'ora di chiamata le risultanze del Registro Radio Informativo,
- per l'ora di arrivo, la conferma dell'arrivo sul posto tramite comunicazione con radiotelefono al Centro Radio Informativo del “Pronto”.

Per le attività inerenti la “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE NELLE PERTINENZE AUTOSTRADALI” sono previste le seguenti penali:

- per le prestazioni di sfalcio banchina compensate con prezzo forfettario, la penale verrà applicata dal momento in cui il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) segnala per iscritto all'Appaltatore (anche via e-mail) che l'altezza dell'erba supera lo standard di riferimento - fissato in 30 cm – per più di 50 m/km (anche non contigui). L'importo della penale verrà applicato alla sola quota

percentuale d'avanzamento del periodo. Lo standard di riferimento dovrà comunque essere ripristinato entro 10 giorni dalla comunicazione scritta del DEC; trascorso tale termine senza che lo standard sia ripristinato verrà applicata una penale per mancato ripristino pari al 5% dell'ammontare complessivo netto dell'ODS che si applicherà se saranno superati i 10 giorni.

Per le “ATTIVITA’ DI RIPRISTINO DANNI DA INCIDENTI E RECUPERO DEI MATERIALI DISPERSI”, verrà applicata una penale pari al 1% dell'ammontare complessivo netto dell'ODS per ogni giorno di ritardato inizio delle attività delle prestazioni indicate nel relativo ODS. **Il ripristino dovrà, comunque, essere concluso entro 3 (TRE) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del Direttore Lavori**; trascorso tale termine senza che il ripristino sia concluso, dato il carattere rilevante della tipologia di interventi connessi alla sicurezza dell'infrastruttura, verrà applicata una penale per non conformità pari al 4% dell'ammontare complessivo netto dell'ODS.

Inoltre potranno essere applicate le seguenti penalità, nei casi di **ritardata rimozione dei cantieri** agli orari concordati nel singolo ODS che possano causare problemi alla sicurezza della circolazione degli utenti pari a:

- € 50.000,00 (e comunque non oltre il 10% del valore contrattuale complessivo netto del CA a cui fa riferimento il cantiere oggetto della contestazione) per ritardate rimozioni di cantieri o aperture di corsie pianificate;
- € 100.000,00 (e comunque non oltre il 10% del valore contrattuale complessivo netto del CA a cui fa riferimento il cantiere oggetto della contestazione) per ritardate rimozioni di cantieri o aperture di corsie pianificate nei casi di:
 - 1) Fascia oraria che va dal venerdì alle ore 12:00 al lunedì ore 12:00;
 - 2) Giorni festivi e prefestivi;
 - 3) Periodi di sospensione cantiere laddove siano state concordate delle cantierizzazioni.

Il processo di applicazione delle penali è il seguente:

- rilevazione del ritardo nell'esecuzione dell'ODS – a cura del Direttore Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC);
- contestazione del ritardo (entro le 24 ore dal rilievo) - a cura del Direttore Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) secondo le modalità descritte all'art DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE;
- addebito (eventuale) in via amministrativa delle penali di volta in volta applicate tramite trattenuta sul SAL in pagamento.

Fuori dai casi su descritti, in caso di ritardata ultimazione di un intervento rispetto al termine previsto (caso di ritardo nell'esecuzione) comunque verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all'1% dell'ammontare complessivo contrattuale netto del CA. In caso di non conformità dell'esecuzione a regola d'arte di un intervento (caso di non corretto adempimento dell'intervento) verrà applicata una penale pari al 2% dell'ammontare complessivo netto dell'ODS.

Rimane in ogni caso stabilito che l'ammontare complessivo delle penali suddette non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo contrattuale netto di ciascun CA di riferimento e che la sommatoria delle penali riferite ai CA non potrà in ogni caso superare il 10% del valore del presente Accordo Quadro, ferma restando la facoltà per la Committente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice. L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente ad ottenere la prestazione ed a richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

In relazione alle proposte migliorative di cui all'Offerta Tecnica sarà applicata una penale pari ad € 1.500,00 al giorno per singolo inadempimento rispetto ai criteri dell'OEPV.

Rimane in ogni caso stabilito che l'ammontare complessivo delle penali suddette non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo contrattuale netto di ciascun CA di riferimento e che la sommatoria delle penali riferite ai CA non potrà in ogni caso superare il 10% del valore del presente Accordo Quadro, ferma restando la facoltà per la Committente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice. L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente ad ottenere la prestazione ed a richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

Articolo xx

FORMA E CONTENUTO DELLE ECCEZIONI E DELLE RISERVE

DELL'APPALTATORE

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l'appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente Accordo Quadro, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. ____ dell'Accordo Quadro, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrente dall'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per l'esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

2. (in caso di Servizi / Forniture continuative)

/ Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. ____ del Contratto, sempre a pena di decadenza, in occasione dell'emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di contratto. /

3. Le Riserve dovranno essere formulate dall'appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l'appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l'appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalità di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso.

4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi

pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere dall'appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti: tale provvisorietà quindi non potrà mai essere invocata dall'appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché dell'art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità.

6. All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 nonché all'art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

7. L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione del Contratto, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli formuli.

8. Nel caso in cui il Contratto Attuativo afferisca alle categorie di Lavori sopra esplicitate, tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l'appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilità dei lavori e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente, direttamente o indirettamente all'appalto, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare pregiudizio per l'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono essere iscritte anche nel Registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole.

Una volta firmato con riserva il Registro, l'Appaltatore, sempre a pena di decadenza, dovrà nei successivi 15 (quindici) giorni esplicitare la Riserva stessa indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Fermo quanto sopra, le Riserve che l'appaltatore intenda sollevare con riferimento alle risultanze del Verbale di Consegna dei Lavori e/o di Ultimazione dei lavori, del verbale di sospensione, del verbale di ripresa, del verbale di concordamento nuovi prezzi, dovranno essere formulate per iscritto, a pena di decadenza, su tali documenti e poi riportate come sopra detto, sempre a pena di decadenza, in occasione della prima firma del Registro di contabilità successiva all'emissione di tali documenti.

Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate, sempre a pena di decadenza, in occasione di ogni aggiornamento contabile, per l'emissione di un SAL, del Registro di Contabilità nonché sulla contabilità finale dei lavori. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il Registro di Contabilità è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne

fa espressa menzione nel medesimo Registro e le Riserve da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra sede.

Le Riserve, a pena di inammissibilità e sin dalla prima iscrizione, dovranno essere formulate dall'appaltatore con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l'appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l'appaltatore ritiene aver diritto esponendo le relative calcolazioni secondo le modalità di cui ai cpv. 1 e 2. Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un SAL ed il successivo, degli importi cui l'appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate o non confermate secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere dall'appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle Riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla provvisorietà delle contabilizzazioni riportate nei SAL e nel Registro di Contabilità: tale provvisorietà quindi non potrà mai essere invocata dall'appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

All'atto della firma del conto finale dei lavori, l'appaltatore non può iscrivere Riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel Registro di Contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le Riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve già formulate nel Registro di Contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. L'appaltatore può iscrivere in sede di conto finale Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultimo stato di avanzamento e il conto finale. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di collaudo. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di collaudo, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di collaudo, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra il conto finale e il certificato di collaudo.

All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 208 del Codice cui si fa specifico rinvio.

L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti contabili.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA' ASSOLUTA

L'Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni della L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l'eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa al presente Accordo Quadro, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa dell'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate nell'Articolo RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

L'Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne dà immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede il Committente o l'Amministrazione concedente.

Articolo xx

CONTABILITA' E PAGAMENTI

Per tutte le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro, verranno emessi appositi stati di avanzamento bimestrali dei lavori e dei servizi (SAL) per ogni CA. La Direzione Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), ai fini dei pagamenti da effettuare all'Appaltatore, terrà la relativa contabilità.

La contabilizzazione avverrà a misura mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui agli Elenchi Prezzi allegati al presente Accordo Quadro da assoggettare al ribasso di Gara di cui all'articolo VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza verrà corrisposto a misura in relazione alle prestazioni ordinate con ciascun CA e proporzionalmente all'avanzamento temporale del CA.

Le date dei SAL bimestrali saranno in corrispondenza dell'ultimo giorno di calendario dei mesi pari (Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, Dicembre).

Nel SAL verranno contabilizzati tutti gli ODS conclusi nel bimestre di riferimento e le quote proporzionali all'avanzamento temporale degli ODS per la manutenzione del verde a corpo (forfait), previa emissione del certificato di regolare esecuzione degli interventi, fatte salve le ulteriori modalità di contabilizzazione specificate nei singoli contratti attuativi in riferimento a quanto riportato nel capitolato tecnico allegato al presente Accordo Quadro (ad es. i lavori programmabili).

Anche le prestazioni gestite a corpo (ad esempio ODS di lavori "a corpo") saranno contabilizzati in occasione del primo SAL bimestrale successivo alla conclusione della prestazione.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni la Committente opererà, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dell'importo previsto per ciascun CA, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione e previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvederà al pagamento di ciascun SAL, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, del certificato di regolare esecuzione delle lavorazioni ovvero del verbale di conformità del servizio svolto.

Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del RUP.

Resta inteso che non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche indicazioni del RUP e la trasmissione della stessa della medesima ad Aspi.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento di ciascun SAL e della rata di saldo è subordinato all'assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e SUBAPPALTI SUBCONTRATTI.

Qualora ci sia un ritardo nel pagamento di un SAL o di una rata di saldo, spettano all'Appaltatore gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente e segnatamente dal D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014.

Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura che dovrà essere emessa su richiesta del Committente.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente il presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul/i conto/i corrente bancario/i/postale/i

[indicare IBAN o numero di conto corrente postale di tutti i conti correnti dichiarati dall'appaltatore in sede di offerta]
dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i, sono :

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____;

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____;

.....

(N.B. ripetere la dicitura Nome e Cognome - nato a - il - - C.F. - tante volte per quanti sono i soggetti indicati come delegati ad operare sui conti)

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG derivato relativo allo specifico Contratto Attuativo.

L'Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Le Parti si danno atto che la Committente e, per essa Essediesse S.p.A. incaricata per il service amministrativo, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dall'Appaltatore.

Qualora nel presente appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

L'Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza alla DL, al DEC ed al Responsabile del Procedimento del soggetto che ha eseguito le lavorazioni contabilizzate nel predetto SAL (Appaltatore e/o subappaltatore), con la specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra Appaltatore e subappaltatore verranno accertate dalla DL o dal DEC e dal Responsabile del Procedimento.

I pagamenti all'Appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall'Appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo le modalità riportate nel singolo CA.

Articolo xx

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Si conviene sin d'ora che sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi, per patto espresso, nel corrispettivo previsto dall'Accordo Quadro assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione facente parte dell'Accordo Quadro, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento degli interventi derivanti di cui al presente Accordo Quadro:

- le prestazioni dei canneggiatori e dei topografi, il reperimento/utilizzo degli attrezzi e gli strumenti per i rilievi, i tracciamenti e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo degli interventi affidati;
- i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo o al certificato di regolare esecuzione; nonché la conservazione, fino al collaudo/certificato, dei capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d'arte;

- le spese per le operazioni di collaudo ovvero di verifica della regolare esecuzione e per le operazioni di prova, statica e dinamica, distruttiva e non distruttiva, ivi compresa l'assistenza, solo escluso l'onorario per i Collaudatori e la strumentazione specifica di prova;
- l'assistenza alle prove sui materiali ed al monitoraggio, anche ambientale, eseguite dalla Direzione Lavori o dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) o da laboratori da essa incaricati, mediante la messa a disposizione di materiali, attrezzature, maestranze, mezzi d'opera e di quant'altro necessario.
- Le prove sui materiali ivi comprese quelle relative a testare l'idoneità all'impiego dei materiali provenienti da eventuali scavi, saranno a carico del Committente ad eccezione di quelle riguardanti le prove preliminari di idoneità (di qualificazione, di stabilimento, certificazioni di origine dei produttori, etc.);
- la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori o dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC);
- il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione dei Servizi e Lavori affidati;
- l'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per l'esecuzione di Lavori in ambito autostradale che comportano emissioni rumorose che dovranno essere richieste a cura dell'Appaltatore agli Enti competenti;
- il presidio permanente di eventuali varchi nella recinzione autostradale dei quali il Committente consentisse l'apertura per motivi di lavoro nonché il ripristino finale con materiali nuovi delle recinzioni stesse in qualunque punto esse risultassero rimosse o danneggiate per effetto degli interventi realizzati dall'Appaltatore;
- il ripristino dei luoghi, lo sgombero, ad interventi ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, pulizia del piano viabile, la regolarizzazione dei terreni e di quant'altro relativo alle opere di cantierizzazione e di appalto;
- le eventuali rimozioni ed i successivi riasseti in sede di cavi elettrici e/o telefonici dovranno essere eseguiti con la massima attenzione e scrupolosità, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare lesioni ai cavi stessi o ad altre opere. Ogni eventuale danneggiamento verrà addebitato fatta salva la richiesta di ristoro dei maggiori danni subiti;
- tutte le pratiche e gli oneri per l'eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per strade di servizio, per accesso al cantiere, per deviazioni e conservazione provvisoria di strade pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e per tutto quanto necessario alla esecuzione degli interventi;
- l'esecuzione degli interventi in presenza di altri soggetti operanti sui medesimi cantieri, senza che ciò costituisca, anche in relazione al possibile intralcio alle lavorazioni, motivo di richiesta di ristoro di oneri di accesso alle opere di competenza dell'Appaltatore in corso di costruzione o già ultimate, o di oneri aggiuntivi o di compartecipazione alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità che resta ad esclusivo carico dell'Appaltatore così come espressamente

previsto nel successivo articolo MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AGLI INTERVENTI;

- l'illuminazione dei cantieri anche nei periodi di sospensione o inattività degli interventi quando sia richiesto dalla DL o dal DEC.

L'Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, rinuncia alla facoltà di cui all'art. 1460 c.c.

Articolo xx

ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro verranno eseguiti in presenza di traffico in esercizio sull'autostrada ed eventualmente sulla restante viabilità.

In relazione a quanto sopra l'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa vigente posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui agli allegati, disciplinare cantieri e Linee guida per la sicurezza dell'operatore su strada – Rev. 06 del 15/01/2016”, nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che il Committente e/o la Direzione Lavori e/o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

L'Appaltatore si rende edotto con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dall'ufficio competente della Direzione di Tronco previa presentazione di attestazione dell'Impresa esecutrice in merito all'avvenuta effettuazione da parte dell'Impresa stessa di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida della Committente per gli operatori su piattaforma autostradale.

L'Appaltatore sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che del Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest'ultimo indenne e sollevato.

L'Appaltatore, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone e cose circolanti sull'autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività del cantiere nonché ad osservare le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori o dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che il Committente stesso a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Le modalità di esecuzione degli interventi dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Direzione Lavori o con il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle degli interventi.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente la protezione dei cantieri /e della segnaletica/ è di esclusiva competenza /ed onere/ dell'Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, l'Appaltatore si dichiara, pertanto, edotto delle particolari condizioni in cui verranno eseguiti gli interventi avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e sull'organizzazione del cantiere anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dal Committente o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d'opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo d'appalto, assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro ogni conseguente alea, tutti gli oneri, obblighi e spese previsti nello stesso, nei singoli affidamenti e nei documenti ad essi allegati, nonché quant'altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà a carico dell'Appaltatore stesso in relazione all'esecuzione degli interventi riferiti ai singoli affidamenti in soggezione di traffico:

- la sospensione degli interventi che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari ricorrenze festive. Potrà, altresì, essere ordinata l'interruzione o la sospensione degli interventi affidati per particolari esigenze legate alla viabilità quali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entità non prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensità, ecc. ;
- l'esecuzione degli interventi in doppi / tripli / turni, compresi /esclusi / i giorni festivi e prefestivi, su disposizione della Direzione Lavori o DEC, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festività, ecc.) e ciò allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione autostradale;
- l'installazione, presidio e rimozione dei cantieri mobili, permanenti o temporanei, necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale;
- l'adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l'interruzione parziale o temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale;
- la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali alimentati;
- il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di notte, sia durante le ore di attività che di inattività del cantiere, nei tratti stradali e autostradali interessati dagli interventi affidati;
- l'obbligo di comunicare alla Direzione Lavori o al Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) e al Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco i seguenti dati:
 - o preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilità degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilità, della meteorologia e di altri fattori inibenti nonché per la più adeguata informazione dell'utenza;
 - o comunicazione del nome del responsabile presente nel cantiere ed il recapito telefonico dello stesso, onde avere riferimenti utili in caso di necessità di effettuare operazioni e verifiche;
 - o comunicazione della rimozione del cantiere.

Si richiama inoltre l'attenzione dell'Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all'attività su strada. E' comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.). L'Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008

s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di cui all'art. 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. deve contenere anche l'indicazione del Committente.

Articolo xx

MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI

L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale – essendo a suo carico tutti i magisteri e forniture necessarie – a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza degli interventi affidati da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant'altro occorrente nonché ai ripari ed alle armature degli scavi e, in genere, a tutte le opere provvisoriale o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai Lavori e dei terzi.

Prima dell'inizio degli interventi affidati dovranno essere presi dall'Appaltatore gli opportuni accordi con la Direzione Lavori o con il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) per evitare che le opere di difesa interferiscano con il regolare flusso della viabilità.

Nei casi d'urgenza, però, l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendone immediatamente la Direzione Lavori o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi gli interventi affidati, né potrà richiedere compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dall'eventuale esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.

L'Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.

L'Appaltatore è inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone interessate dagli interventi affidati rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che il Committente dovesse sopportare, a tale titolo, per colpa dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell'autostrada e della restante viabilità da parte delle proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, il Committente e/o la Direzione Lavori e/o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) dovessero impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.

Saranno a totale carico dell'Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza dell'esecuzione degli interventi affidati, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall'esecuzione degli interventi affidati.

Saranno altresì a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza del traffico e la pubblica incolumità.

Qualora richiesto dal Committente, l'Appaltatore, prima dell'inizio degli interventi affidati, dovrà predisporre un piano di manutenzione delle strade di servizio, da concordare con gli Enti proprietari, con particolare attenzione ai seguenti impatti: produzione di polvere o fango, manutenzione e pulizia della sede stradale della segnaletica, rumorosità dei mezzi circolanti.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dall'eventuale esecuzione di opere nelle immediate adiacenze o interferenti linee ferroviarie in esercizio.

L'Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto dai Gestori Ferroviari per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.

Sono a carico del Committente esclusivamente gli oneri dovuti ai Gestori Ferroviari per i rallentamenti programmati dalla stessa in relazione all'esecuzione degli interventi affidati. Nello stesso modo l'Appaltatore è tenuto a soggiacere agli eventuali oneri che potrà incontrare nell'esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti, gasdotti ed impianti di telecomunicazioni esistenti.

Articolo xx

INTERFERENZE

Qualora nell'esecuzione degli interventi, affidati tramite CA, siano interessati da infrastrutture interferenti con gli interventi medesimi, le stesse verranno indicate nel Piano di Rimozione Interferenze nel quale sono indicate le interferenze ed i relativi tempi di spostamento.

L'Appaltatore si impegna a collaborare fattivamente, e senza che ciò gli dia diritto a compenso aggiuntivo, con le Imprese incaricate della rimozione di tali interferenze attraverso rilievi topografici, tracciamenti, picchettamenti che gli venissero eventualmente richiesti dalla Direzione Lavori o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

L'Appaltatore accetta espressamente, che tutti gli oneri, ivi inclusi quelli economici, derivanti dall'eventuale slittamento dei termini di esecuzione dovuti alla rimozione delle relative interferenze, e sempreché tale slittamento sia inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi per singola interferenza, rimarranno a carico dell'Appaltatore medesimo, non avendo lo stesso diritto al riconoscimento di proroga dei termini contrattuali.

L'Appaltatore, pertanto, per ritardi eccedenti il succitato periodo, avrà diritto solo ad una proroga dei termini contrattuali, pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei Giorni di slittamento per il rapporto tra l'ammontare degli interventi affidati non eseguiti per effetto del succitato slittamento dei termini e l'importo degli interventi affidati previsto nello stesso periodo.

L'Appaltatore inoltre accetta espressamente, assumendosi con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro ogni conseguente alea, che, qualora nel corso degli interventi affidati sia necessario intervenire per rimuovere interferenze attualmente non previste né prevedibili, e fermo restando che alla relativa rimozione provvederà il Committente, all'Appaltatore stesso spetterà esclusivamente il diritto ad una proroga dei termini contrattuali che verrà determinata con le modalità di cui al comma precedente.

Articolo xx

RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI

Per la prestazione dei servizi e lavori di cui all'art. xx "OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO", l'Appaltatore è responsabile della gestione dei rifiuti derivanti dallo svolgimento dell'attività stessa.

L'Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori o al Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere di cui l'Appaltatore intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di recupero o smaltimento.

Fatta eccezione per le fattispecie di cui al successivo paragrafo "Raccolta rifiuti prodotti direttamente dalla Committente", l'Appaltatore, in conseguenza dell'attività svolta, si qualificherà quale "Produttore di rifiuti", provvedendo lo stesso ad adempiere a tutti gli oneri connessi a tale qualifica.

A tale riguardo l'Appaltatore dichiara di possedere i titoli abilitativi ed i mezzi necessari previsti per lo svolgimento delle attività connesse alla prestazione dei servizi e lavori previsti nel presente contratto.

L'Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e dello smaltitore, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, le eventuali necessarie autorizzazioni ADR nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, l'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), sia effettuato per gli interventi di appalto, l'Appaltatore a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell'attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l'attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compreso l'individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.

L'Appaltatore preliminarmente all'avvio degli interventi affidati dovrà produrre per ogni cantiere un piano di gestione dei rifiuti ove sono individuati quantità e qualità dei rifiuti stessi che saranno successivamente prodotti e le loro modalità di gestione.

Tutti gli oneri economici previsti o imprevisi che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico dell'Appaltatore.

In casi di inosservanza della normativa o una sua non diligente applicazione, l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione degli interventi appaltati per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

Raccolta rifiuti prodotti direttamente dalla Committente

Parte dell'attività di manutenzione dell'infrastruttura autostradale e degli impianti annessi può essere svolta direttamente da personale della Committente. Per i rifiuti derivanti da tale attività, sono state predisposte opportune aree per il deposito temporaneo dei rifiuti, direttamente gestite da parte della Direzione di Tronco competente.

Per i rifiuti depositati dalla Committente presso i citati depositi temporanei, l'Appaltatore sarà chiamato, secondo le scadenze temporali previste dalla normativa o secondo il raggiunto limite quantitativo previsto dalla legge, a prelevare i rifiuti e ad effettuare la richiesta attività di trasporto presso l'impianto di conferimento indicato in sede di gara per il loro recupero o smaltimento.

Resta ferma la facoltà da parte dell'Appaltatore di modificare, sostituire ovvero integrare gli impianti di conferimento indicati in sede di gara previa la necessaria verifica ed autorizzazione da parte della Committente.

Sarà cura ed onere dell'Appaltatore ottenere le autorizzazioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento delle predette attività nonché comunicare alla Committente eventuali aggiornamenti inerenti le stesse.

Resta inteso che, in tali fattispecie, la Committente viene qualificata quale "Produttore del rifiuto".

Per l'elenco completo dei codici CER da smaltire e delle relative prestazioni economiche si rimanda all'Allegato 2 – "SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI" dell'Allegato "D.1" (Elenco Prezzi Contrattuale – "ASPI").

Deposito temporaneo di rifiuti – comodato d'uso

All'Appaltatore è precluso l'utilizzo delle aree adibite a deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione dell'infrastruttura autostradale e degli impianti annessi svolta direttamente dalla Committente.

In via del tutto eccezionale, per motivate esigenze, la Direzione di Tronco competente può decidere di concedere in comodato gratuito, tramite la stipula di un apposito contratto, un'area specifica presso i Posti di Manutenzione, ben individuata ed isolata rispetto alle competenze della Committente che rimarrà del tutto estranea all'attività ivi gestita dall'Appaltatore.

L'Appaltatore, dunque, sarà pienamente responsabile della corretta gestione dell'area concessa secondo le prescrizioni stabilite nel citato contratto di comodato.

Articolo xx

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

L'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente posta a tutela dell'ambiente, dovrà adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d'opera verranno disposte da parte degli Enti competenti, dalla Direzione Lavori o dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) e dal Committente.

In particolare l'Appaltatore è tenuto a presentare prima dell'apertura dei cantieri e delle aree di lavoro, dandone preventiva evidenza alla Direzione Lavori o al Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), tutta la documentazione tecnica inerente la fase di cantierizzazione completa degli elaborati e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, atti a dimostrare l'adozione di tutte le opportune misure di mitigazione ambientale e ad effettuare le modifiche e/o integrazioni in relazione alle eventuali prescrizioni emanate dagli enti di controllo, dal Committente e dalla Direzione Lavori o dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

In particolare per quanto riguarda le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione si applica quanto previsto dalla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e dalla normativa regionale eventualmente applicabile.

In relazione a quanto sopra esposto l'Appaltatore accetta quindi espressamente e con oneri a suo esclusivo carico che le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti – purché e nei limiti di quanto ordinato dal Committente – dovranno essere scrupolosamente eseguite dall'Appaltatore stesso ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti, fornitori, non potendo gli stessi rifiutarsi di adempiere.

Articolo xx

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto – e se cooperative anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Il Committente provvederà alle verifiche di cui all'art. 105, comma 9 del Codice.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 30, comma 6 del Codice.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di regolare esecuzione ovvero verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo o al certificato di regolare esecuzione o del verbale di verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che

prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 105 del Codice, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

Articolo xx

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA, DUVRI

All'atto della consegna degli interventi riferiti ai singoli CA, l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura, presenti nell'area di lavoro, al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna delle prestazioni.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

L'Appaltatore è altresì obbligato:

- a) portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e Coordinamento ovvero del DUVRI ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e fornitori;
- b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;
- c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- e) ad informare immediatamente la Direzione Lavori o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- f) ad organizzare, per l'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili.

La Direzione Lavori o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori hanno ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

Prima della consegna degli interventi di cui ai singoli CA, l'Appaltatore deve redigere e consegnare alla Committente, tramite la Direzione Lavori o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), secondo i casi richiesti dalla norma, il Piano Operativo di Sicurezza (POS). L'appaltatore può comunque proporre modifiche o integrazioni al DUVRI, che dovranno però necessariamente essere avallate dalla Stazione Appaltante, ovvero modifiche al Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC), che dovranno essere accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase Esecutiva (CSE).

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ovvero il DUVRI formano parte integrante del presente contratto e le loro gravi e ripetute violazioni da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiranno causa di risoluzione ai sensi del successivo articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Articolo xx

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, anche nella persona del Direttore dei Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza se nominato, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori, delle misure di sicurezza nello svolgimento degli interventi riguardanti i singoli CA gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà rimosso il cantiere.

Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune che, laddove non tempestivamente attivate nelle successive 24 ore determineranno comunque riflessi sul tempo di esecuzione generale, con applicazione delle penali già previste all'articolo PENALI per il ritardato completamento delle attività nel termine di ultimazione fissato del singolo CA.

Il verificarsi di una contestazione nei confronti dell'Appaltatore di accertate violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. comporterà l'applicazione di una penale aggiuntiva pari **allo 0,1 per cento dell'importo contrattuale netto del CA per ogni giorno di ritardo ulteriore** rispetto alle 24 ore per porre in essere le attività richieste.

Il Committente si riserva di disporre la risoluzione del CA nel caso di violazioni delle norme del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., artt. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione), 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate di particolare rilevanza e che siano ripetute per più di due volte.

A tali fini, il Direttore dei Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) nonché gli organi competenti all'effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti al Committente ai fini dell'accertamento delle cause di risoluzione del contratto.

Il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l'Impresa.

Articolo xx

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche contrattuali di cui al presente Accordo Quadro sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Sono ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 106, nell'esclusivo interesse della Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore dei Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento ed approvate dalla Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4.

Rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 106 comma 4 suindicato, le disposizioni relative a:

- A. utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalità o della qualità dell'opera o dei servizi o parti dell'opera o dei servizi. (valore massimo 5% importo complessivo del contratto);

- B. rinvenimenti non prevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura dei beni sui quali si interviene, tra cui rientrano i rinvenimenti di interferenze non censite a carattere abusivo ovvero che abbiano subito modifiche tra la data di pubblicazione della gara e quella di esecuzione degli interventi. (valore massimo 5% importo complessivo del contratto);
- C. interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio. (valore massimo 3% importo complessivo del contratto);
- D. maggiorazioni ovvero riduzioni di quantità, con riflessi sull'importo di appalto, con riferimento ad attività già ricomprese nell'ambito dell'appalto medesimo, ovvero nel caso di attività complementari o accessorie, ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara. (valore massimo 8% importo complessivo del contratto);
- E. Modifiche di dettaglio relative all'adeguamento dei raccordi dei dispositivi di sicurezza con le barriere o con i manufatti esistenti potranno rendersi necessarie in relazione alla possibilità, concessa all'Appaltatore, di fornire dispositivi di ritenuta individuati da quest'ultimo in relazione ai criteri prestazionali o di equivalenza previsti nel progetto esecutivo. Nello specifico il Direttore Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) solo a completamento dei singoli tratti funzionali potrà effettuare un'analisi di dettaglio basata su rilievi puntuali delle geometrie e dello stato dei manufatti esistenti per definire, in ragione della specificità delle opere realizzate, gli idonei elementi di transizione. (valore massimo 5% dell'importo complessivo del contratto).
- F. Variazioni degli oneri della sicurezza potranno determinarsi stante l'impossibilità di stabilire a priori con esattezza la collocazione temporale dell'appalto sulla rete. E' possibile, infatti, che l'esecuzione degli interventi venga ad essere collocata in un periodo temporale caratterizzato da flussi di traffico eccedenti rispetto ai valori medi di traffico giornaliero ovvero che si verifichi la contemporanea presenza di più cantieri sulla stessa tratta. Il ricorrere di tali circostanze potrà richiedere speciali coordinamenti della sicurezza necessari a rendere compatibili le cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono le lavorazioni. Analogamente, eventi incidentali di particolare rilevanza potranno determinare modifiche alle modalità di cantierizzazione. In tali circostanze, ai sensi dell'allegato XV, p. 2.3.3, D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il CSE procederà all'aggiornamento dei contenuti del Piano e dei relativi oneri della sicurezza. (Valore massimo 5% dell'importo complessivo del contratto).

Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell'ambito delle singole tipologie di modifiche elencate dalla lettera A) alla lettera F) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel rispetto del limite complessivo del 10% dell'importo totale del contratto attuativo.

Articolo xx

SUBAPPALTI SUBCONTRATTI

/ L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività prevista in appalto. /

/ *[Solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara]* L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni:

Il subappalto degli interventi oggetto del presente contratto è disciplinato dall'art. 105 del Codice. Si specifica che ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 l'eventuale subappalto non potrà superare

complessivamente la quota del 40% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, fatto salvo l'ulteriore limite previsto dal comma 5 del medesimo art. 105.

In riferimento alla/le categoria/e di cui all'art. 89, comma 11, del Codice, si specifica che tali categorie c.d. superspecialistiche saranno subappaltabili nel limite del 30% del valore della singola categoria e che predetto limite non sarà computato ai fini del raggiungimento del limite complessivo di subappaltabilità dell'importo di contratto (30%).

É vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale, degli interventi dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del d.lgs. 50 del 2016 e secondo le modalità di cui al presente articolo.

Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilità dell'Appaltatore per le obbligazioni assunte con il presente contratto, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del Committente che è estraneo sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di risarcimento danno che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione degli interventi subappaltati.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione degli interventi, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto la Direzione Lavori o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore dell'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui all'art. 80 del Codice, del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini di ultimazione degli interventi ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso, l'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:

- a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata e l'importo dei lavori o delle parti di lavori ovvero i servizi o le parti di servizio da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
- b) contratto di subappalto o da lavoratore autonomo, che dovrà evidenziare, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi all'attività subappaltata, ai sensi dell'art. 105 comma 14 d.lgs. 50 del 2016, nonché contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la

quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.

- c) Unitamente al contratto dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore attestante che le condizioni economiche del contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% del ribasso nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto, come previsto dall'art. 105, comma 14, del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del citato limite del 20%;
- d) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;
- e) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata per lavori e qualificazione prevista dall'art. 83 comma 4 del Codice relativa a subappalti per servizi ;
- f) dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..
- g) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio;
- h) dichiarazione resa dai soggetti dell'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, circa l'esistenza di familiari conviventi e indicazione delle generalità, ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;
- i) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:
 - ✓ per l'impresa, per se e per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80;
 - ✓ l'eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, l'eventuale esistenza dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalità dei relativi membri;
 - ✓ in caso di consorzi o società consortili, l'esistenza di consorziati che detengano una partecipazione superiore al 10%, oppure, con quota di partecipazione inferiore al 10% e che abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, ovvero, che operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - ✓ l'eventuale esistenza di soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno;

- ✓ in caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, le generalità dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'Impresa;
- ✓ di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 24, comma 7, del Codice;
- ✓ di non aver partecipato alla procedura di gara per l'affidamento del presente appalto;
- ✓ la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
- ✓ qualora ne ricorrano le condizioni – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187:

- I. la composizione societaria; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, la composizione societaria del socio;
 - II. l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
 - III. l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
- Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'ingresso in cantiere della ditta subappaltatrice, è subordinato alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..

Si precisa infine che:

- in ossequio a quanto previsto al precedente articolo PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI l'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere alla Direzione Lavori o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), prima dell'inizio degli interventi ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori stessa o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel contratto da lavoratore autonomo; a tale riguardo si evidenzia che l'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi *ex* art. 105, commi 8 e 9 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 8 dell'art. 105 del Codice.
- l'Appaltatore provvederà a trasmettere alla Direzione Lavori o al Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) gli stati di avanzamento degli interventi o la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare di quanto contabilizzato nel periodo per ogni singolo subappalto;
- l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere

tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria;

- dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l'importo autorizzato - dovrà essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale;
- l'Appaltatore dovrà esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni.

SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti che prevedano l'impiego di manodopera in cantiere il Committente, a seguito di comunicazione da parte dell'Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d'atto al cui rilascio è condizionato l'accesso in cantiere da parte dei subcontraenti.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

- 1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;
- 2) copia del contratto, che dovrà prevedere il costo della sicurezza relativa all'attività subaffidata e contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma;
- 3) descrizione particolareggiata delle attività che verranno effettuate con l'indicazione della relativa incidenza percentuale della manodopera;
- 4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
- 5) dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.

Indipendentemente dal rilascio della presa d'atto, l'ingresso in cantiere della ditta subcontraente, è subordinata alla verifica del POS da parte del CSE, ai sensi dell'art. 92 del D.lgs n. 81/2008 s.m.i..

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori o al Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell'art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, alla Direzione Lavori o al Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), il contratto, che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2. /

/ Articolo xx

AVVALIMENTO

[Inserire tale articolo laddove l'operatore economico abbia dichiarato in sede di offerta la volontà di avvalersi di altra impresa]

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa.....alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara e altresì al presente atto.

Secondo quanto previsto nel bando di gara, i seguenti compiti essenziali saranno svolti direttamente dall'Appaltatore.....

Qualora l'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa sarà tenuta alla integrale applicazione delle norme sul subappalto applicabili.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.

Ai sensi dell'art. 89, comma 9, d.lgs. 50 del 2016 la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'Appaltatore. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento: in caso contrario si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. /

/ Articolo xx

COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991)- VARIAZIONI ORGANISMI

TECNICI ED AMMINISTRATIVI

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991, qualora ne ricorrano le condizioni

è tenuto, in corso d'opera, nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione. /

Articolo xx

CERTIFICATO DI COLLAUDO, REGOLARE ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA'

Le opere oggetto dei singoli interventi affidati sono soggette al collaudo ovvero al certificato di regolare esecuzione, secondo la normativa vigente ed alla verifica di conformità per la parte relativa ai servizi, ai sensi dell'art. 102 del Codice.

L'Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità stabilite nei Capitolati Speciali d'Appalto di cui all'Allegato "A" (Capitolati Tecnici).

Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso la sede dell'Appaltatore, presso i locali della Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest'ultime destinatarie della prestazione.

La verifica di conformità non esonera l'Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte della Committente.

Le Parti espressamente convengono, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, che il certificato di regolare esecuzione e di verifica di conformità verranno emessi nei termini di cui all'art. 102 del Codice.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all'adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010.

Articolo xx

GARANZIA

L'Appaltatore garantisce le forniture o le opere realizzate a seguito delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, contro difetti imputabili al materiale o al montaggio, secondo le modalità e le tempistiche prescritte nei Capitolati Speciali d'Appalto di cui all'Allegato "A" (Capitolati Tecnici) e nei singoli allegati tecnici. La validità della garanzia a carico dell'Appaltatore si intende a partire dalla data del verbale di favorevole verifica di conformità finale, dalla data del verbale di favorevole collaudo / regolare esecuzione / verifica di conformità oppure dalla data di presa in consegna delle opere realizzate.

In ottemperanza alla suddetta garanzia, l'Appaltatore provvederà a rimettere in efficienza con immediatezza ed a titolo completamente gratuito le parti difettose, ovvero provvederà alla loro completa sostituzione, salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte della Committente.

In caso di interventi di riparazione di guasti durante il periodo di garanzia, quest'ultimo sarà prolungato per le sole parti sostituite.

Tutti i costi di trasporto e di assicurazione saranno a carico dell'Appaltatore.

L'intervento in garanzia dovrà essere richiesto all'Appaltatore per iscritto, non appena il guasto o l'anomalia si manifesti secondo le modalità descritte all'art. DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE. Qualora l'Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza a rimuovere i difetti, la Committente, previo avviso da inviarsi secondo le modalità sopra richiamate, sarà autorizzata a provvedere direttamente con diritto di rivalsa sull'Appaltatore.

Articolo xx

MANUTENZIONE

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio ovvero fino a che non sia intervenuta l'emissione del certificato di regolare esecuzione o il certificato di verifica di conformità degli interventi affidati, la manutenzione e la custodia di quanto eseguito sono a cura e spese dell'Appaltatore il quale vi provvederà senza portare in alcun modo turbamento al traffico e, comunque, con il rispetto delle norme a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica e delle prescrizioni del Committente, restando al riguardo a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità sia civile che penale.

Si precisa altresì che il Committente potrà procedere alla presa in consegna anticipata degli interventi eseguiti in virtù del CA, anche per singoli tratti.

Per tutto il periodo compreso tra l'esecuzione e l'emissione dei certificati di cui all'art. 102 del Codice, e salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite dagli artt. 1667 e 1669 c.c., l'Appaltatore è quindi garante delle opere eseguite la cui manutenzione dovrà essere effettuata tempestivamente e con ogni cautela, provvedendovi senza che occorranو inviti da parte della Direzione Lavori o del Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori o dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

Articolo xx

PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione dei singoli interventi affidati.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

Conseguentemente l'Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne la Committente, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all'estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d'autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

L'impresa assume ogni responsabilità, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d'autore.

L'impresa, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti della Committente in relazione al materiale fornito o in relazione al

suo uso e quindi tiene indenne la Committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

La Committente assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, l'impresa del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalità. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, la Committente ha facoltà di richiedere all'impresa, che ne deve sostenere gli oneri:

- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, il consenso alla continuazione dell'uso, da parte della Committente, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;

oppure

- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto.

Rimane fermo il diritto da parte della Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.

La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio della Committente, può essere anche esercitata non appena promossa l'azione di contraffazione ovvero quando questa, sentita l'impresa, possa trovare validi motivi per essere iniziata.

Articolo xx

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'attuazione dell'Accordo Quadro.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'Accordo Quadro e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È inoltre fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione degli interventi assunti.

Articolo xx

PUBBLICITÀ

Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente – i diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio

adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca su aree per l'esecuzione degli interventi affidati con assoluto divieto per l'Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentirlo a terzi.

L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall'esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si è riservato ai sensi del presente articolo.

Articolo xx

RISOLUZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo "Cauzioni e Coperture assicurative", Articolo "Programmazione degli interventi", Articolo "Tempistica dell'Accordo Quadro – Opzioni", Articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta", Articolo "Forma e contenuto delle Eccezioni e delle Riserve dell'Appaltatore", Articolo "Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore", Articolo "Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore", Articolo "Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti agli interventi affidati", Articolo "Interferenze", Articolo "Residui da lavorazione – Rifiuti", Articolo "Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore in materia di inquinamento ambientale", Articolo "Prescrizioni in materia di sicurezza".

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:

- a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e/o nei singoli CA, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte dei singoli interventi affidati;
- b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, e/o nei singoli CA o nei documenti facente parte dei singoli interventi affidati;
- c) quando non vengano messe a disposizione una o più sedi logistiche ed operative di cui al criterio n. 1 dell'Offerta Tecnica e riportate nella stessa entro 30 giorni a partire dalla stipula dell'Accordo Quadro ovvero non vengano ripristinate nel caso di chiusura o spostamento di una o più di esse;
- d) / (*laddove presentate in sede di offerta tecnica*) quando, in caso di scadenza delle certificazioni di qualità di cui al criterio n. 2 dell'Offerta Tecnica, per le stesse non venga presentata richiesta di rinnovo nei termini previsti dalla normativa vigente in materia; /
- e) / (*laddove presentate in sede di offerta tecnica*) quando, a seguito di richiesta della Stazione Appaltante, non vengano messe in atto le proposte migliorative o integrative del Capitolato Speciale di Appalto di cui al criterio n. 3 dell'Offerta Tecnica; /
- f) / (*laddove presentate in sede di offerta tecnica*) quando, a seguito di richiesta della Stazione Appaltante, non vengano messe a disposizione le squadre aggiuntive proposte di cui al sub-criterio n. 4.1 dell'Offerta Tecnica; /

- g) / (laddove presentate in sede di offerta tecnica) quando, a seguito di richiesta della Stazione Appaltante, non vengano messe a disposizione le macchine / attrezzature aggiuntive proposte di cui al sub-criterio n. 4.2 dell'Offerta Tecnica; /
- h) / (laddove presentate in sede di offerta tecnica) quando non venga rispettata la classe di inquinamento ambientale media dichiarata al sub-criterio n. 4.3 dell'Offerta Tecnica. La media sarà controllata per ciascuna annualità contrattuale richiedendo all'Appaltatore la produzione dell'elenco aggiornato di attrezzature / mezzi relativi alle tipologie di cui al criterio 4.2 dell'Offerta Tecnica corredato dall'indicazione della classe di inquinamento. /
- i) quando l'Appaltatore si è rifiutato di sottoscrivere per più di due volte un CA ovvero un ODS;
- j) quando l'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione degli interventi affidati;
- k) quando in particolare risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.

Si applica l'art. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- La dichiarazione di risoluzione dell'Accordo Quadro verrà notificata dal Committente all'Appaltatore mediante Ufficiale Giudiziario.
- Il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione dell'Accordo Quadro, stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza degli interventi affidati e già eseguiti nonché dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente.
- La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l'Appaltatore.
- Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l'assistenza di due testimoni.
- Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie ed i materiali a piè d'opera.
- L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare.
- Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente.
- Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.
- Il Committente, per tutto quanto rilevato dall'Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest'ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo.

- Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all'Appaltatore alcun altro compenso.
- Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione dell'Accordo Quadro non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
- In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO - OPZIONI così come eventuali penali pure previste dall'articolo PENALI, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all'articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione del presente contratto.

/ Articolo xx

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 159/2011 S.M.I.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di esecuzione dell'appalto, diano esito positivo, il presente Accordo Quadro si risolverà di diritto, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all'Appaltatore il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dalla Committente. Pertanto le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dalla Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio. /

Articolo xx

RECESSO

La Committente ai sensi dell'art. 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque momento dall'Accordo Quadro e dai singoli CA in corso di esecuzione secondo le modalità di seguito precisate.

La Committente recederà dall'Accordo Quadro attraverso comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, decorsi i quali l'Accordo Quadro si dovrà ritenere privo di effetti

Tale comunicazione conterrà l'indicazione del termine entro cui l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

Nel caso suddetto, in relazione alle attività da corrispondere la Committente effettuerà nei confronti dell'Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere. In considerazione della natura dell'Accordo Quadro, nulla è dovuto all'Appaltatore con riferimento al residuo valore dell'Accordo Quadro.

Articolo xx

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni affidate con il CA secondo le modalità ed entro i termini previsti negli stessi, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

L'Appaltatore dovrà garantire l'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

Articolo xx

RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso alla Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione alla Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell'appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti alla Committente superino gli importi in compensazione, l'Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dalla Committente e causalmente connessi con l'inadempimento dello stesso Appaltatore.

Articolo xx

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione dei singoli interventi affidati con CA, validità ed esistenza del presente Accordo Quadro e/o dei singoli CA o comunque a questo connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo xx

SPESE E REGIME FISCALE

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell'Accordo Quadro, delle spese di registrazione e di bollo dell'Accordo Quadro, e di bollo dei contratti attuativi e degli allegati ad

essi connessi e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità dei Lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione di ogni singolo intervento affidato .

Il presente Accordo Quadro, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Articolo xx

CODICE ETICO, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO POLICY ANTICORRUZIONE

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia); iv) Codice di Condotta per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela della dignità delle donne e degli uomini del Gruppo Atlantia

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per Autostrade per l'Italia.

Articolo xx

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le parti del presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A, da Essediesse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per

i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è, quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura *(da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del contratto)* della stessa Società. Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.
- Il Contraente

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente atto, l'Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore ed inviata, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: autostradeperlitaliadtlgenova@pec.autostrade.it.

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente Accordo Quadro: Articolo "Valutazione degli interventi affidati", Articolo "Revisione ed aggiornamento del corrispettivo", Articolo "Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore", Articolo "Cauzioni e coperture assicurative", Articolo "Tempistica dell'Accordo Quadro - Opzioni", Articolo "Forma e contenuto delle eccezioni e delle riserve dell'Appaltatore", Articolo "Pagamenti", Articolo "Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore", Articolo "Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore", Articolo "Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti agli interventi affidati", Articolo "Interferenze", Articolo "Residui da lavorazione – Rifiuti", Articolo "Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore in materia di inquinamento ambientale", Articolo "Prescrizioni a tutela dei lavoratori", Articolo "Prevenzione degli infortuni – Piani di sicurezza", Articolo "Prescrizioni in materia di sicurezza riferiti agli interventi affidati", Articolo "Danni di forza maggiore", Articolo "Certificato di Collaudo, Regolare Esecuzione e Verifica di Conformità", Articolo "Garanzia", Articolo "Manutenzione", Articolo "Proprietà industriale e commerciale-Brevetti", Articolo "Impegno di riservatezza", Articolo "Pubblicità", Articolo "Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa", / Articolo "Risoluzione del contratto

ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i” /, Articolo “Risoluzione delle controversie – Foro competente”, Articolo “Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione eControllo Policy Anticorruzione”.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.